II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 21 gennaio 1980

relativa alla conclusione dell'accordo sotto forma di scambio di lettere recante applicazione provvisoria di due accordi sulla pesca sotto forma di scambi di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada

(80/258/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 103,

vista la proposta della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea e il governo del Canada hanno concluso un accordo sulla pesca che scade il 31 dicembre 1979 e un accordo complementare sotto forma di scambio di lettere ad esso relativo ;

considerando che le parti contraenti hanno negoziato la proroga di detto accordo per il 1980 e la conclusione di un accordo sotto forma di scambio di lettere per la pesca del salmone ;

considerando che i rappresentanti di entrambe le parti hanno convenuto di sottoporre all'approvazione delle rispettive autorità i due accordi ed un progetto di accordo recante applicazione provvisioria di detti accordi ;

considerando che, data l'importanza che riveste per i pescatori comunitari la rapida applicazione dei suddetti accordi, è opportuno che la Comunità firmi i due accordi e approvi l'accordo recante applicazione provvisioria di detti accordi in base all'articolo 103 del trattato, in attesa della loro approvazione definitiva in base all'articolo 43 del trattato,

DECIDE :

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo sotto forma di scambio di lettere recante applicazione provvisoria dell'accordo sotto forma di scambio di lettere concluso tra la Comunità economica europea e il governo del Canada concernente la proroga del loro accordo sulla pesca e dell'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il governo del Canada sulla pesca del salmone.

Il testo di questo accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 21 gennaio 1980.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. MARCORA